



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

ROSINA SALVO
TRAPANI

LICEO LINGUISTICO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

LICEO ECONOMICO SOCIALE

LICEO ARTISTICO
"Michelangelo Buonarroti"

WWW.rosinasalvo.gov.it
VIA MARINELLA, 1 - TELEFONO: 0923-22386

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il presente Regolamento nasce con lo scopo di affermare e consolidare che la vita dell'Istituto Superiore Statale "Rosina Salvo" di Trapani si fonda sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. In esso ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e all'apprendimento, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana.(dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – D.P.R. n. 249 del 24.06.1998)

A seguito dell'emanazione di nuove normative (Nota Ministeriale n. 30 del 15.03.2007 e Direttiva n. 104 del 30.11.2007 sull'uso dei telefoni cellulari a scuola; D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 e Nota Ministeriale n. 3602 del 31.07.2008 recanti modifiche ed integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; del D.L. n. 137 del 01.09.2008 sulla valutazione del comportamento degli studenti, **decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172**) il presente Regolamento viene modificato ed integrato.

Le nuove norme non stravolgono l'impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti, ma hanno lo scopo di affermare che la scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Le modifiche introdotte al presente Regolamento non hanno perciò il solo scopo di prevedere sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale, ma vogliono soprattutto rafforzare e consolidare l'alleanza educativa tra famiglia, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita.

TITOLO I : ORGANI COLLEGIALI

Art. 1

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 2

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voto è eletto il più anziano di età. Il

Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Il Consiglio d'Istituto, nella stessa seduta, elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva, composta da un docente, un non docente, un genitore e da uno studente. La funzione di Segretario è affidata dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Art. 3

Il Consiglio d'Istituto si riunisce, *di norma*, in seduta ordinaria, su convocazione del proprio Presidente almeno una volta ogni due mesi di attività didattica; si riunisce altresì ogni volta che ne faccia richiesta o la Giunta Esecutiva o un terzo dei componenti del Consiglio stesso

Art. 4

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. Tocca alla presidenza del Consiglio disporre l'ordine del giorno, includendovi gli argomenti indicati dalla Giunta Esecutiva o da un terzo dei componenti del Consiglio per iscritto. In caso di necessità il Presidente può convocare il Consiglio in via straordinaria senza rispettare i suddetti termini.

Art. 5

Le competenze del Consiglio d'Istituto si esercitano nell'ambito degli artt. 8 e 10 del D. Lg.vo n. 297/94 integrato dal comma 129 della L. 107/2015.

Art. 6

La Giunta Esecutiva di norma si riunisce in precedenza ad ogni seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto e in tempo utile a poter esercitare i compiti previsti dalle disposizioni normative. Si riunisce su convocazione del Presidente o di un terzo dei suoi componenti.

Art. 7

La partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Istituto costituisce un obbligo per tutti i suoi componenti. Al fine di agevolare l'adempimento di tale obbligo da parte dei componenti, le adunanze del Consiglio devono svolgersi in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei membri suddetti.

Art. 8

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Se, all'ora stabilita, non è presente tale maggioranza, il Presidente, trascorso un quarto d'ora, proclama deserta la seduta e la rinvia ad altro giorno. La verifica del numero legale è compito del Presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

Art. 9

Nella discussione sui vari argomenti gli interventi non possono superare i cinque minuti e parimenti le repliche. E' compito del Presidente regolare la discussione e porre ai voti le proposte. La votazione avviene anche su richiesta di un terzo dei consiglieri.

Art. 10

Possono essere presi in considerazione e discussi argomenti che non siano all'ordine del giorno, su proposta sia del Presidente, sia dei singoli membri del Consiglio, purché la richiesta sia approvata dalla maggioranza assoluta dei membri presenti. Qualora la richiesta sia respinta, il consiglio può deliberare, con il voto favorevole di almeno un terzo dei presenti, che l'argomento sia posto all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 11

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei presenti, per appello nominale. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 12

Per la validità della deliberazione occorre che a favore di essa si sia pronunciata la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ciascuno dei Consiglieri ha il diritto di fare verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

Art. 13

In assenza del segretario, il Presidente ne affida provvisoriamente le funzioni ad uno dei componenti il Consiglio.

Art. 14

Il processo verbale, steso dal Segretario per ogni seduta del Consiglio, è sottoposto all'approvazione dell'organo nella seduta successiva e degli eventuali chiarimenti e precisazioni avvenuti su richiesta dei singoli membri sarà dato atto nel verbale. Copia del verbale verrà pubblicata all'albo dell'istituto entro dieci giorni dalla seduta.

Art. 15

La relazione annuale del Consiglio d'Istituto è predisposta nel mese di settembre di ogni anno da un comitato appositamente costituito ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi prima dell'insediamento del nuovo organo.

Art. 16

Il Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico e/o del Collegio dei Docenti, provvede alla fornitura di servizi relativi ai settori medico, socio-psico-pedagogico, di orientamento e di formazione professionale attraverso la stipula di apposite convenzioni con specialisti e/o esperti, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Art. 17

Il bilancio preventivo e quello consuntivo saranno ogni anno esposti in luogo accessibile alla consultazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e del personale scolastico.

Art. 18

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente, fatte salve diverse disposizioni ministeriali, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Art. 19

I Consigli di Classe si riuniscono su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.

TITOLO II : COMITATI ED ASSEMBLEE

Art. 20

I rappresentanti dei genitori di tutti i Consigli di Classe costituiscono il Comitato dei genitori dell'Istituto. Esso si darà quelle norme che riterrà opportune per svolgere la propria attività.

Art. 21

I rappresentanti degli alunni di tutti i Consigli di Classe costituiscono il Comitato degli alunni dell'Istituto. Esso si darà il proprio regolamento.

Art. 22

Le Assemblee di Classe o d'Istituto delle componenti genitori e studenti saranno rispettivamente convocate dai rappresentanti dei genitori o degli alunni nel Consiglio di Classe o dai rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'istituto.

Art. 23

E' consentito lo svolgimento di una assemblea d'Istituto e una di Classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda,

di due ore. Le assemblee di classe e d'Istituto, preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

L'Assemblea d'Istituto deve rientrare in un progetto didattico che ne giustifichi lo svolgimento in orario di lezione; in mancanza del quale i giorni di lezione impiegati per le assemblee dovranno essere recuperati con prolungamento del calendario scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (ultimi 30 giorni dell'anno scolastico). Alle assemblee di Classe o d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

Art. 24

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

L'assemblea d'Istituto è convocata anche su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. Nel caso di assemblea plenaria di tutti gli studenti in sede diversa che comporti lo spostamento delle classi, gli alunni saranno accompagnati dai docenti.

Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 25

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe; l'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei genitori, oppure, qualora la richiedano cento genitori, negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento, negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

TITOLO III : DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 26

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell'istituto.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Art. 27

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 28

Gli studenti, nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante consultazione.

Art. 29

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

L'istituto promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

TITOLO IV: DOVERI E NORME DISCIPLINARI

Art. 30

Le lezioni si svolgono in un unico turno antimeridiano; iniziano alle ore 8.15 e terminano alle ore 14.15. Il portone dell'Istituto si apre alle ore 8.00 e al suono della prima campana, alle ore 8.05, gli alunni potranno accedere ai locali della scuola. Alle 8.15 la seconda campana segna l'inizio delle lezioni. Il personale docente si troverà in aula alle ore 8.10.

Art. 31

Gli alunni in ritardo per causa di forza maggiore sono ammessi in classe, su delega del Dirigente Scolastico, dal docente della seconda ora di lezione. Gli alunni in ritardo, senza giustificato motivo, verranno ammessi in classe, comunque non oltre l'inizio della seconda ora di lezione e dovranno produrre apposita giustificazione. Si precisa che il limite consentito, stabilito dal Dirigente Scolastico, è di cinque ingressi in ritardo a quadrimestre.

Art. 32

Sono concesse due ricreazioni della durata di 10 minuti ciascuna, la prima dalle 10.10 alle 10.20, la seconda dalle 12.10 alle 12.20. Durante le pause, gli alunni potranno liberamente intrattenersi nei corridoi e, quando le condizioni atmosferiche lo consentiranno, anche nel cortile interno. Il personale docente in servizio alla seconda e alla quarta ora di lezione vigilerà sul loro comportamento. La vigilanza nel cortile interno potrà anche essere coadiuvata da un apposito comitato organizzato dagli stessi alunni. Durante tale intervallo agli alunni non sarà consentita l'uscita dall'Istituto; sarà altresì vietato l'ingresso di persone estranee.

Art. 33

Per gli spostamenti da un'aula all'altra durante le ore di lezione e per uscire dai locali dell'Istituto gli alunni, sotto la sorveglianza dei docenti, procederanno speditamente e in silenzio.

Gli spostamenti degli alunni dall'aula alla palestra per le lezioni di educazione fisica avverranno sempre in presenza del docente o di un collaboratore scolastico appositamente incaricato.

Art. 34

Alla fine delle lezioni gli alunni, dopo essersi accertati di non aver lasciato sotto i loro banchi cartacce o altri rifiuti, lasceranno ordinatamente l'aula dopo il suono della campanella, sotto la sorveglianza dei docenti dell'ultima ora.

Art. 35

Quando la classe si reca in un altro locale, la porta dell'aula dovrà essere chiusa. Gli alunni, comunque, devono tutelare personalmente i loro effetti personali (libri, zaini, indumenti, denaro, cellulari, ecc.) non lasciando nell'aula oggetti di valore. L'Istituto non potrà essere considerato responsabile per l'eventuale mancanza di qualsiasi oggetto personale dovuto al non rispetto delle norme precauzionali di cui sopra.

Art. 36

Gli alunni sono tenuti a partecipare, oltre che alle lezioni, alle attività formative (conferenze, incontri con esperti, attività teatrali e cinematografiche, attività di alternanza scuola-lavoro, ecc.) proposte dalla scuola.

Art. 37

Durante le ore di lezione il docente di turno potrà consentire, per giustificati e urgenti motivi e per il tempo strettamente necessario, l'uscita dall'aula ad un alunno per volta. Agli alunni è comunque vietato intrattenersi nei corridoi durante le ore di lezione.

Art. 38

Sarà concesso agli alunni di uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni solo per malesseri improvvisi o per casi gravi, comunque sopravvenuti dopo l'ingresso a scuola. Il permesso di uscita sarà rilasciato dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato. Gli alunni minorenni dovranno essere prelevati da un genitore, a meno che lo stesso, non dia diversa indicazione a mezzo delega depositata in segreteria. Gli alunni maggiorenni dovranno chiedere per iscritto il permesso specificando i motivi. Si precisa che il limite consentito, stabilito dal Dirigente Scolastico, è di cinque uscite anticipate a quadrimestre. Il superamento dei limiti concessi per ritardi e uscite anticipate incide in modo negativo sul voto di condotta.

Art. 39

Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all'uscita autonoma

L'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma di detti ragazzi al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che tale "autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità

connessa all'obbligo di vigilanza". La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all'utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza "nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche. Si segnala che la citata legge 172/2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge 172/2017, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.

Art. 40

Le giustificazioni di assenze saranno esibite al docente della prima ora utilizzando l'apposito libretto compilato in tutte le parti e firmato soltanto da chi all'atto dell'iscrizione per l'anno in corso ha depositato la firma sul registro della segreteria.

Dopo cinque giorni di assenza consecutiva (compresi giorni festivi intermedi) per motivi di salute è necessario presentare anche il certificato del medico curante; per gli altri motivi l'alunno (se minorenne) deve essere accompagnato personalmente dal genitore. Incorre in infrazioni disciplinari chi presenta libretti appartenenti ad altri alunni o a libretti di anni precedenti, o con firma non depositata; le date di elencazione dei giorni di assenza non devono presentare correzioni o aggiunte; gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi solo se anche la loro firma è depositata.

La mancata giustificazione dell'assenza comporterà l'ammissione in classe con riserva.

L'elevato numero di assenze e la mancata giustificazione delle stesse incide in modo negativo sul voto di condotta.

Art. 41

Gli alunni hanno l'obbligo di utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici, di non sporcare i locali e di comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. Essi rispondono personalmente di eventuali danni dovuti a loro trascuratezza e/o negligenza.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell'Istituto.

Art. 42

All'interno dei locali scolastici (compresi i servizi igienici) esiste per tutti (studenti, docenti e personale ATA) assoluto divieto di fumare (legge n. 128 dell'8 novembre 2013); il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

Art. 43

L'inosservanza del divieto di fumare all'interno dei locali scolastici, oltre ad essere sanzionata con le ammende previste dalla normativa vigente, comporta anche l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste all'art. 46, lettera b), punto 4.

Art. 44

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

La frequenza non regolare delle lezioni incide negativamente sul voto di condotta, sul giudizio complessivo e nella determinazione del credito scolastico.

Art. 45

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'istituto.

Art. 46

In applicazione dell'art.4, del D.P.R. n. 235/2007:

a) sono considerate mancanze disciplinari che non comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:

- 1) reiterata negligenza nel profitto;
- 2) reiterate assenze ingiustificate;
- 3) assenze di massa ingiustificate dalle lezioni;
- 4) uso improprio di telefoni cellulari

b) Sono considerate mancanze disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:

- 1) turbamento del regolare svolgimento delle lezioni;
- 2) reiterate assenze di massa ingiustificate dalle lezioni;
- 3) allontanamento arbitrario dall'Istituto;
- 4) mancato rispetto di norme contenute nel presente Regolamento d'istituto;
- 5) offese al decoro dell'Istituto, ai docenti, al Dirigente Scolastico, al Personale ATA, ad altri studenti (atti di bullismo);

c) Sono considerate mancanze disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:

- 1) oltraggio all'Istituto, al personale, agli studenti;
- 2) atti di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale nei confronti del personale scolastico o di altri studenti, con aggravante se trattasi di violenza nei confronti di alunni disabili.
- 3) indebita acquisizione; rivelazione e diffusione di immagini o registrazioni vocali attinenti la vita privata e il decoro del destinatario;

4) l'aver provocato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.)

d) Sono considerate mancanze disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:

1) situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;

2) atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e per i quali non sono esperibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

e) Sono considerate mancanze disciplinari che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esami di Stato conclusivo del corso di studi:

1) atti di violenza grave o connotati da particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

Art. 47

Agli alunni che manchino ai loro doveri scolastici e si rendono responsabili di mancanze disciplinari indicate alla lettera a) dell'art. 46 sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta sul giornale di classe e/o sul registro personale del docente;

b) ammonizione in presenza dei genitori;

c) attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica quali: volontariato nell'ambito dell'istituto, segreteria, pulizia dei locali, piccole manutenzioni, attività di ricerca, di riordino di cataloghi o di archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati scritti o grafici che inducano ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nell'istituto.

Le suddette sanzioni sono inflitte dal docente o dal Dirigente Scolastico.

Art. 48

Le sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni previste dall'art. 46 del presente Regolamento sono inflitte: dal Consiglio di classe fino a quindici giorni di sospensione dalle lezioni (lettera b); dal Consiglio d'istituto le punizioni di entità superiore (lettere c, d, e).

Art. 49

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

Essi sono sempre temporanei, proporzionati all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio

della riparazione del danno. Essi tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni di cui alla lettera c) e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 50

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara e dettagliata le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

Nei casi di sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Stato dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 51

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento possono influire sulla valutazione complessiva dell'alunno nei casi previsti ai commi 9 e 9 bis del D.P.R. n. 235/2007 e all'art. 2 del D.L. n. 137/2008.

Art. 52

Nei periodi di sospensione dalle lezioni non superiori a quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di sospensione dalle lezioni superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 53

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tali casi l'allontanamento è immediatamente ed in via transitoria disposto dal Dirigente Scolastico; successivamente il Consiglio d'istituto ne stabilirà la durata, commisurandola alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 54

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento ad altra scuola.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. Nei casi di sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato l'efficacia della sanzione viene mantenuta anche il caso di richiesta di trasferimento ad altra scuola.

Art. 55

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

Art. 56

Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione della istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Art. 57

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla irrogazione, al Comitato Interno di Garanzia Disciplinare.

L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi; pertanto, la sanzione potrà essere eseguita anche in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 58

E' istituito il Comitato Interno di Garanzia Disciplinare composto da un docente designato dal Consiglio d'istituto, da un genitore e da uno studente individuati tra i rappresentanti eletti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Comitato si esprime sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari entro dieci giorni dalla loro presentazione. Qualora non decida entro tale termine la sanzione deve ritenersi confermata.

Decide altresì, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'istituto in merito alla applicazione del presente Regolamento.

I ricorsi devono essere presentati entro quindici giorni dalla irrogazione della sanzione disciplinare.

Il Comitato viene rinnovato, nella componente docente, genitore e studente, ogni due anni scolastici.

Art. 59

Le deliberazioni del Comitato Interno di Garanzia Disciplinare sono valide se assunte dalla maggioranza dei membri effettivamente partecipanti alla seduta; per la validità delle deliberazioni non è pertanto necessaria la presenza di tutte le componenti.

L'astensione di qualcuno dei votanti non influisce sul conteggio dei voti.

Qualora sia membro dello stesso Comitato il soggetto che ha irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore la votazione si svolgerà con obbligo di astensione del predetto componente.

TITOLO V – USO DEI TELEFONI CELLULARI

Art. 60

Nelle classi, nei laboratori, nella palestra e nelle aule speciali, durante lo svolgimento dell'attività didattica e/o di attività ad essa connesse, **quando non sia stato specificatamente autorizzato per l'attività didattica dall'insegnante presente in classe**, è vietato a tutti l'uso **personale** di telefoni cellulari. E' altresì vietato l'utilizzo di fotocamere, videocamere e di registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari, tablet o di ogni altro dispositivo elettronico, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali (Direttiva n. 104 del 30.11.2007)

Art. 61

La violazione di tale regola si configura nelle seguenti azioni:

- a) uso personale del telefono cellulare durante l'attività didattica;
- b) uso del telefono cellulare per acquisire immagini e/o registrazioni vocali, a fini esclusivamente personale, con il consenso di terzi;
- c) uso del telefono cellulare per acquisire immagini e/o registrazioni vocali, per scopi personali ma senza il consenso di terzi;
- d) uso del telefono cellulare per acquisire, furtivamente, immagini e/o registrazioni vocali con lo scopo di diffonderle via SMS o MMS o nel web;
- e) indebita acquisizione, rivelazione e diffusione di immagini o registrazioni vocali attinenti la vita privata o il decoro del destinatario;
- f) diffusione di materiale osceno e/o pornografico, aggravata da situazioni riguardanti soggetti minori o diversamente abili.

Art. 62

Le violazioni di cui all'art. 61 del presente Regolamento comportano le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) requisizione temporanea del telefono cellulare o del dispositivo elettronico e successiva riconsegna ad uno dei genitori o all'esercente la patria potestà, con conseguente ammonizione scritta sul giornale di classe e sul registro dei docenti del Consiglio di classe;
- b) sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni;
- c) sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni;
- d) sospensione dalle lezioni fino a sessanta giorni;
- e) sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico;
- f) sospensione dalle lezioni e dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 63

Le sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni previste dall'art.62 alla lettera a) del presente Regolamento sono inflitte: dal Docente e/o Dirigente Scolastico; dal Consiglio di classe fino a quindici giorni di sospensione dalle lezioni (lettere b e c); dal Consiglio d'istituto le punizioni di entità superiore (lettere d,e,f).

TITOLO VI: RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 64

I rapporti con le famiglie si attuano in colloqui settimanali e su prenotazione con i singoli docenti e in colloqui pomeridiani almeno quadrimestrali con l'intero Consiglio di Classe. Il Collegio dei Docenti stabilisce ogni anno il periodo e le date di detti colloqui dandone comunicazione scritta alle famiglie. E' opportuna la presenza degli alunni maggiorenni nei colloqui che li riguardano.

Art. 65

La presenza in classe degli alunni può essere tempestivamente verificata dalle famiglie tramite la consultazione del registro elettronico. In ogni caso, i docenti coordinatori avranno cura di comunicare, in forma scritta o tramite e-mail, alle famiglie eventuali anomalie nella frequenza delle lezioni.

Art. 66

Patto Educativo di Corresponsabilità

All'atto dell'iscrizione, tra la famiglia e la scuola verrà sottoscritto un Patto Educativo di Corresponsabilità (art. 5 bis D.P.R. 235/07) avente l'obiettivo di impegnare la famiglia, fin dal momento dell'ingresso in Istituto dello studente, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Il Patto ha validità per l'intero quinquennio del corso di studi; durante detto periodo esso può essere oggetto di revisione in presenza di nuove

disposizioni di legge o su richiesta di almeno un terzo di docenti o di genitori componenti, rispettivamente, il Collegio dei docenti o il Comitato dei genitori.

“Premessa

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita umana e civile. Lo sviluppo di una coscienza civile e l'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto scuola e famiglia, attraverso un Patto Educativo di Corresponsabilità fondato su relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli e sull'assunzione di specifiche responsabilità, devono perseguire l'obiettivo di costruire e rinsaldare una solida alleanza educativa.

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti, non solo al successo scolastico, ma soprattutto al pieno sviluppo della propria personalità.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR 235/2007)

La Scuola ed i docenti si impegnano a:

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all'interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere di ogni studente;
- garantire la puntualità alle lezioni, la precisione nell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla scuola;
- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto, che favorisca la capacità d'iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
- garantire la sorveglianza degli studenti durante tutto il periodo di permanenza a scuola;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo trasparente e coerente con i programmi ed i ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati

- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti la condotta e il comportamento;
- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie;
- non utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici per uso personale durante le attività didattiche.

La Famiglia si impegna a:

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni programmate;
- far rispettare l'orario d'ingresso a scuola (inizio lezioni ore 8.00 o 8.15), limitare le uscite anticipate ai soli casi di effettiva necessità, giustificare in modo plausibile le assenze nel giorno del rientro (per assenze superiori a cinque giorni con la necessaria certificazione medica);
- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
- responsabilizzare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici e dei compagni;
- considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzando il figlio/a al

RISPETTO di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;

CORRETTEZZA di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei *media*;

ATTENZIONE ai compagni e alle proposte educative dei docenti;

LEALTÀ nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;

DISPONIBILITÀ a migliorare, a partecipare, a collaborare

e in particolare si impegna affinché il figlio/a:

- usi un linguaggio, un abbigliamento ed un contegno consono all'ambiente educativo scolastico
- eviti di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola, impegnandosi ad indennizzare il danno prodotto.

Il genitore sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d'Istituto, del verbale del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti.

TITOLO VII: BIBLIOTECHE - AULE SPECIALI - SERVIZI

Art. 67

La Biblioteca dei docenti è aperta durante le ore di lezione; a richiesta di un docente che se ne assume la responsabilità potrà essere aperta anche nelle altre ore della giornata.

Art. 68

Hanno diritto a prestito i Docenti in servizio nell'Istituto, gli alunni ed il personale non docente ; si ha l'obbligo della immediata restituzione non appena si perdono tali qualità. Gli alunni, nelle modalità previste, possono prendere in prestito libri anche per i loro genitori.

Art. 69

Si possono prendere in prestito tutti i libri della Biblioteca, tranne le opere di consultazione sistemate nell'apposito scaffale e le riviste recenti.

Art. 70

Per prendere in prestito un libro occorre compilare scrupolosamente il Registro dei prestiti in tutte le sue parti, prendendo diligente nota del numero d'ordine. Gli alunni accanto alla loro firma dovranno fare apporre, per conoscenza, quella di un docente.

Art. 71

Ogni prestito ha durata massima di un mese. All'atto della restituzione bisogna indicare con precisione il numero d'ordine del registro dei prestiti; allo scarico del registro ed alla ricollocazione del libro provvederà il Bibliotecario.

Art. 72

La Biblioteca degli alunni sarà disponibile per la distribuzione dei libri a tutti gli alunni di una classe per volta, secondo un calendario fissato dal Bibliotecario. Inoltre la Biblioteca sarà aperta, secondo un orario pubblicato, durante le ore di lezione per altri prestiti individuali.

Art.73

Per il prestito dei libri della Biblioteca, ogni alunno avrà intestata una scheda in cui segnerà i libri prelevati.

Art. 74

Entro il mese di maggio gli alunni dovranno restituire tutti i libri. Nel mese di giugno la Biblioteca sarà aperta qualche giorno per il prestito estivo.

Art. 75

Le aule speciali potranno essere utilizzate, di norma, da una classe per volta accompagnata da un docente.

Art. 76

Il docente Responsabile del relativo laboratorio (Fisica, Scienze, Informatica, Multimediale, Linguistico ecc.) stabilirà d'accordo con i docenti il turno di utilizzazione.

Art. 77

I docenti avranno cura, dopo ogni lezione, di far rimettere le attrezzature utilizzate al loro posto e di comunicare al Docente Responsabile o all'assistente tecnico di laboratorio eventuali rotture o guasti.

Art. 78

I docenti che utilizzano laboratori e aule speciali e l'Assistente Tecnico sono assicurati dall'Istituto per la responsabilità civile derivante da infortuni degli alunni.

Art. 79

Uso parcheggio esterno

Gli spazi esterni all'edificio della sede centrale possono essere utilizzati come parcheggio dei veicoli del personale in servizio nell'edificio e dei collaboratori del Dirigente Scolastico.

Tutti i veicoli dovranno essere parcheggiati esclusivamente negli spazi appositamente delimitati.

Il parcheggio è incustodito, pertanto nessuna responsabilità potrà essere imputata all'istituto per furti o danni ai veicoli parcheggiati.

Art. 80

Normativa di sicurezza

I docenti sono tenuti a conoscere la normativa di sicurezza (D.L. n.626/94 e successive modifiche ed integrazioni) relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della loro attività e ad informarne gli allievi.

Essi devono segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e qualunque pericolo insito in installazioni, impianti, edifici, locali ecc.

Durante le prove di evacuazione rapida dell'edificio (n. 2 per anno scolastico) i docenti e gli alunni presteranno la massima attenzione e collaborazione alle disposizioni impartite dal Responsabile per la sicurezza, interrompendo immediatamente, al suono della campanella (tre suoni intervallati seguiti da uno prolungato), qualunque attività didattica in corso e recandosi, in modo ordinato e seguendo il percorso assegnato, al punto di riunione.

Il docente lascerà l'aula per ultimo provvedendo a portare con sé il giornale di classe.

Art. 81

Al fine di prevenire possibili rischi per l'incolumità personale, è vietato a tutto il personale ed agli alunni utilizzare le scale antincendio come luogo dove sostare per chiacchierare, scherzare e fumare e, alla fine delle lezioni, come via d'uscita dall'istituto.

TITOLO VIII: NORME FINALI

Art. 82

Gli articoli del presente Regolamento possono essere soppressi, sostituiti o modificati dal Consiglio d'Istituto appositamente convocato, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e previa consultazione dei rappresentanti degli studenti.

Art. 83

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti.

**(Modificato ed approvato dal Consiglio d'istituto nella seduta
del)**